

## **Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni**

(Adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 e successivamente modificato con delibera n. 18628 del 31 luglio 2013 e delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023) <sup>1</sup>.

### **INDICE**

#### **CAPO I - Disposizioni preliminari**

Art. 1 - <i>Finalità e ambito di applicazione</i> .....	pag. 1
Art. 2 - <i>Definizioni</i> .....	pag. 2

#### **CAPO II - Durata del procedimento**

Art. 3 - <i>Decorrenza del termine</i> .....	pag. 3
Art. 4 - <i>Sospensione dei termini del procedimento</i> .....	pag. 3
Art. 5 - <i>Interruzione dei termini del procedimento</i> .....	pag. 4
Art. 6 - <i>Casi di estinzione del procedimento</i> .....	pag. 4
Art. 7 - <i>Conclusione del procedimento</i> .....	pag. 4

#### **CAPO III - Responsabilità del procedimento**

Art. 8 - <i>Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento</i> .....	pag. 5
Art. 9 - <i>Responsabile del procedimento</i> .....	pag. 5
<b>Art. 9-bis - <i>Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi</i></b> .....	pag. 5

#### **CAPO IV - Partecipazione al procedimento**

Art. 10 - <i>Comunicazione di avvio del procedimento</i> .....	pag. 5
Art. 11 - <i>Diritti di partecipazione al procedimento</i> .....	pag. 6
Art. 12 - <i>Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda</i> .....	pag. 6
Art. 13 - <i>Limiti ai diritti di partecipazione</i> .....	pag. 7

<b>Tabelle</b> ( <i>pubblicate nel sito istituzionale CONSOB</i> ).....	pag. 7
---	--------

### **CAPO I Disposizioni preliminari**

#### **Art. 1 (*Finalità e ambito di applicazione*)**

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale dei procedimenti della CONSOB diretti all'emanazione di provvedimenti individuali in applicazione dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento nonché sulla tempestività e certezza dei tempi dell'azione amministrativa.

---

<sup>1</sup> La delibera n. 18388 del 28 novembre 2012 e il Regolamento allegato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 28 dicembre 2012. La delibera n. 18628 del 31 luglio 2013 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 9 agosto 2013 e in Consob, Bollettino 7.2, luglio 2013. La delibera n. 22922 del 6 dicembre 2023 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 294 del 18 dicembre 2023 e in Consob, Bollettino 12.1, dicembre 2023 ed è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

2. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB<sup>2</sup>.

3. **In apposita tabella, pubblicata sul sito web della Consob, sono indicati** il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB nonché delle fasi procedurali istruite dalla CONSOB nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza di altre Autorità. Alle predette fasi procedurali il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 3, commi 1 e 4, e 5, comma 4<sup>3</sup>.

## Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) “domanda”: l’istanza presentata da soggetti privati ovvero la richiesta o la proposta proveniente da un’Autorità amministrativa nazionale o estera, inviate anche per fax e in via telematica in conformità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché delle relative regole tecniche di attuazione;
- b) “data di ricevimento della domanda”:
  - 1) per le domande recapitate a mano, la data risultante dal timbro datario apposto sulla ricevuta contestualmente rilasciata;
  - 2) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, la data di consegna alla CONSOB risultante dall’avviso di ricevimento ovvero, se la data non risulta o sia incerta, quella risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all’atto del ricevimento;
  - 3) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante posta ordinaria, si fa riferimento alla data risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all’atto del ricevimento;
  - 4) per le domande inviate per fax, si fa riferimento alla data risultante dal rapporto di trasmissione;
  - 5) per le domande inviate per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), la data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna;
- c) “atto di impulso”: l’atto con cui la CONSOB rileva nei procedimenti d’ufficio la sussistenza dei fatti da cui deriva l’obbligo di provvedere;
- d) “interessati”:
  - 1) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

---

<sup>2</sup> Comma così modificato con delibera n. 22922 del 6.12.2023 che ha soppresso le parole: “individuati nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante”.

<sup>3</sup> Comma così modificato con delibera n. 22922 del 6.12.2023 che ha sostituito le parole: “la tabella indica” con le parole: “In apposita tabella, pubblicata sul sito web della Consob, sono indicati”.

- 2) i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge, regolamento o atto a contenuto generale;
- e) “controinteressati”: i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare dallo stesso un pregiudizio.

## **CAPO II**

### **Durata del procedimento**

#### Art. 3 *(Decorrenza del termine)*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. Qualora sia previsto un termine di scadenza per la presentazione della domanda, il termine del procedimento decorre dal giorno successivo alla scadenza di detto termine.
2. La domanda è, ove previsto, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla CONSOB ed è corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.
3. Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, con indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza e del termine entro cui adempiere alla loro eliminazione.
4. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto di impulso della CONSOB.

#### Art. 4 *(Sospensione dei termini del procedimento)*

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso:
  - a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della CONSOB o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;
  - b) per acquisire in via obbligatoria pareri o nulla osta, intese o assensi di altre Autorità nazionali, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni;
  - c) per acquisire in via facoltativa pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, per un periodo non superiore a venti giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori trenta giorni;
  - d) per la stipula di accordi o intese tra la Consob e corrispondenti Autorità estere, per il tempo necessario al loro perfezionamento.

2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione.

Art. 5

*(Interruzione dei termini del procedimento)*

**1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento è interrotto in caso di domanda incompleta o irregolare<sup>4</sup>.**

2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data dell'interruzione e i motivi che l'hanno determinata.

**3. Nei casi indicati al comma 1, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di regolarizzazione o di completamento della domanda<sup>5</sup>.**

4. Il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da parte della CONSOB può essere interrotto per una sola volta nel caso sussistano esigenze istruttorie. Il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Art. 6

*(Casi di estinzione del procedimento)*

1. Il procedimento avviato su iniziativa di parte si estingue quando l'interessato:

- a) non abbia sanato l'irregolarità ovvero l'incompletezza della domanda nel termine fissato;
- b) abbia formalmente comunicato al responsabile del procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto;
- c) non abbia comunicato nel termine fissato gli ulteriori elementi informativi istruttori richiesti.

2. La dichiarazione di estinzione del procedimento è comunicata agli interessati e ai controinteressati.

Art. 7

*(Conclusione del procedimento)*

1. Fatte salve le ipotesi in cui disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono alla scadenza del termine di conclusione del procedimento valore di accoglimento o di rigetto dell'istanza, i procedimenti si concludono con l'adozione, entro il termine indicato nella tabella, di un provvedimento espresso. **I termini di conclusione superiori a 90 giorni tengono conto, a seconda dei casi, della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessità del procedimento, del coinvolgimento di altre Autorità e dell'organizzazione amministrativa interna<sup>6</sup>.**

---

<sup>4</sup> Comma così sostituito con delibera n. 22922 del 6.12.2023.

<sup>5</sup> Comma così sostituito con delibera n. 22922 del 6.12.2023.

<sup>6</sup> Comma così modificato con delibera n. 22922 del 6.12.2023 che ha aggiunto l'ultimo periodo.

### **CAPO III**

#### **Responsabilità del procedimento**

##### Art. 8

*(Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento)*

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Divisione o l'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione indicati per ciascun procedimento nella tabella.

##### Art. 9

*(Responsabile del procedimento)*

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il Responsabile della Divisione o dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione competenti per materia.

2. La responsabilità di singoli procedimenti può essere affidata per iscritto:

- a) dal Responsabile della Divisione al Responsabile dell'Ufficio in essa coordinato ovvero, d'intesa con quest'ultimo, ad altro dipendente dell'Ufficio coordinato;
- b) dal Responsabile dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione ad altro dipendente dell'Ufficio.

3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività dei diritti di partecipazione degli interessati e la completezza dell'istruttoria, esercitando a tal fine le attribuzioni indicate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal presente regolamento.

##### Art. 9-bis

*(Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi)*

**1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non prevedono l'attivazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato per la definizione del procedimento, possono rivolgersi al Direttore Generale, che conclude il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto<sup>7</sup>.**

### **CAPO IV**

#### **Partecipazione al procedimento**

##### Art. 10

*(Comunicazione di avvio del procedimento)*

1. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale agli interessati. Con le stesse modalità ne è fornita notizia ai controinteressati.

---

<sup>7</sup> Articolo inserito con delibera n. 22922 del 6.12.2023.

2. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, per tutti o per taluni di essi, la comunicazione personale, ovvero sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento è resa pubblica mediante il sito internet della CONSOB, ovvero mediante altre modalità idonee di volta in volta individuate.

**3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i seguenti elementi:**

- a) l'unità organizzativa competente e la relativa casella di posta elettronica certificata cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento;**
- b) il responsabile del procedimento;**
- c) l'oggetto del procedimento;**
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia;**
- e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;**
- f) le modalità con le quali è possibile prendere visione degli atti ed esercitare, anche in via telematica, i diritti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge<sup>8</sup>.**

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 11

*(Diritti di partecipazione al procedimento)*

1. Gli interessati e i controinteressati possono:

- a) presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, ovvero entro il termine diverso stabilito per specifici procedimenti da altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale. Nello stesso termine possono altresì chiedere l'audizione personale in merito al procedimento che li riguarda;
- b) prendere visione dei documenti inerenti al procedimento che li riguarda nei limiti prescritti dalla disciplina della CONSOB in materia di accesso.

2. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1, lettera a), non determina il differimento del termine di conclusione del procedimento.

Art. 12

*(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda)*

1. Nei procedimenti a iniziativa di parte, sono comunicati all'istante, prima della adozione di un provvedimento sfavorevole, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

**2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse,**

---

<sup>8</sup> Comma così sostituito con delibera n. 22922 del 6.12.2023.

dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse<sup>9</sup>.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali nonché ai procedimenti in cui la CONSOB è vincolata nell'adozione del provvedimento al parere obbligatorio di altra autorità, **nei casi di inammissibilità, incompletezza o manifesta infondatezza dell'istanza, nonché nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è compatibile con la durata del procedimento**<sup>10</sup>.

#### Art. 13

*(Limiti ai diritti di partecipazione)*

1. Gli articoli 10 e 11 non si applicano ai procedimenti diretti all'adozione di:

- a) provvedimenti aventi carattere di necessità e urgenza per la tutela degli interessi indicati dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
- b) provvedimenti aventi natura cautelare.

#### **Tabella allegata**

*...omissis...*<sup>11</sup>

---

Le seguenti tabelle - pubblicate nel sito istituzionale della CONSOB - riportano le informazioni concernenti il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento generale.

- [Tabella A - Intermediari e cartolarizzazioni](#)
- [Tabella B - Mercati](#)
- [Tabella C - Emittenti e abusi di mercato](#)
- [Tabella D - Attività strumentale](#)

---

<sup>9</sup> Articolo inserito con delibera n. 22922 del 6.12.2023.

<sup>10</sup> Articolo così modificato con delibera n. 22922 del 6.12.2023 che ha aggiunto le parole: “, nei casi di inammissibilità, incompletezza o manifesta infondatezza dell'istanza, nonché nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non è compatibile con la durata del procedimento”.

<sup>11</sup> Tabella abrogata con delibera n. 22922 del 6.12.2023 che all'art. 2 dispone: “1. È abrogata la tabella allegata al Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob adottato con delibera n. 18388, del 28 novembre 2012 e successive modificazioni. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera, in apposita tabella, pubblicata sul sito web della Consob, sono riportate le informazioni concernenti il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, ai sensi dell'art. 1 del citato Regolamento generale.”.